MEMORIA

INTORNO ALLA COMMUTAZIONE

PRETESA

DAL MONTE DELLE VEDOVE

DE' MILITARI

1784

VITTORIO EM. III

PIZZOFALCONE

NAZIONALE

B. Prov.
Miscellanea
C
6
41

VITTORIO EM. III

NAPOLI

BIBLIOTECA PROVINCIALE

misc. 6.6-41

Armadio

Palchetto

Num.° d' ordine

BREVE MEMORIA

IN ESCLUSIONE

Della commutazione pretesa dal Monte delle Vedove de' Militari.

NELLA SUPREMA REAL GIUNTA DEGLI ABUSI.

COMMESSARIO

Il meritevolissimo signor Avvocato Fiscale D. Domenico Potenza.

BIBLIOTECA PROVINCIALE DI NAPOLI

Presso l' Attitante Cito:

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

Digitized by Google

BIBLIOTECA PROVINCIALE DI NAPOLI

LA ſuprema Real Giunta degli Abuſi dee in ſeguela degli ordini ſovrani eſaminare, per conſultarne il Re, ſe ne' termini di giuſtizia, e per lo mezzo di legittima e regolare commutazione, varie fondazioni, e non pochi legati di opere di pubblica pietà, diſpoſtesi per l' addietro da' teſtatori Spagnuoli, ſenza più curarſi l' adempimento delle volontà, e delle preciſe deſtinazioni de' pii diſponenti; fien elleno da inveſtire con tutt' i riſpettivi lor fondi, ed entrade in pro del Monte delle vedove de' Militari, e per eſſo in pro del nuovo Collegio erigendo per le orfane de' Militari medeſimi, che ha egli propoſto. All' uopo adunque di un' eſame così fatto, che oltre a tant' altri ſerj ed importanti riſpetti, pe 'l ſolo eſempio intereſſa pur troppo, io ne' doveri di Avvocato ſcrivo la preſente memoria, il cui oggetto fia per l' appunto il dimoſtrare, che la ricerca del Monte, come ingiuſta ed inoltrata, lungi da poterſi unquemai ſecondare, la non fia meritevole di qualunque menomiſſimo aſcolto. Eccomi alla pruova, il cui ſaggio comincerò dall' abbozzo del fatto, che ſerviràſulle prime per formare più agevolmente il vero carattere della contraria intrapreſa.

TUtto l' Ordine Militare vien compoſto fra noi dai varj corpi di Cavalleria, e Dragoni, e dell' Infanteria, come altresì degl' Ingegneri, dell' Artiglieria, e della Marina. Quelli tre

corpi dell' Artiglieria, degl' Ingegneri, e della Marina furono i primi a penſare allo ſtabilimento lodevole della erezione de' riſpettivi particolari lor Monti, per ſovvenire le vedove, ed i pupilli de' loro Uffiziali. Coteſti Monti particolari, benchè non aveſſero avuto degli ajuti ſtraordinarj per li primi lor fondi, e quantunque più riſtretti negli averi, e nelle ſovvenzioni più generoſi; pur non dimeno, amminiſtrati ſempremai colla dovuta avvedutezza da' proprj individui, hanno avuto la ſorte nonchè di regger floridi all' adempimento di tutt' i peſi, ma di vederſi ben' anche aumentare da giorno in giorno.

Sull' eſempio degli accennati Monti particolari ſurſe quindi altresì lo ſtabilimento del Monte generale delle Vedove de' Militari, che, tranne i mentovati corpi dell' Artiglieria, degl' Ingegneri, e della Marina, e tranne ancora tutt' i corpi di capitolazione, quali ſon eglino i quattro Reggimenti Svizzeri, e quello degli Albaneſi; riſguardar dovea gli Uffiziali del rimanente dell' Eſercito. Ad un così fatto ſtabilimento vi accorſe con pietoſa mano S. M. C., regnante allora in queſti Regni, ſomminiſtrandogli non lievi ſomme pe 'l primo ſuo fondo; e provvedendolo altresì delle ſue leggi fondamentali, o ſien capitolazioni, modellate ſul torno della più ſopraffina prudenza, e della economia la più regolata ed avveduta. Tra queſte leggi fondamentali vi fu quella del rigoroſo divieto di ammogliarſi gli Uffiziali, e della condizion delle doti, che riſpettivamente accompagnar doveano coll' intelligenza, ed approvazione del Monte i lor matrimonj.

L' erezione di queſto Monte fin dall' epoca primiera fu circonda-

ta

tà da lieti augurj; dacchè tutto cospirava a presagirne un prosperoso immancabil progresso. Ma pure non fu così. Qualunque ne fossero le cagioni, od ignoto difetto della sua costituzione, od incuria, od altro qualsivoglia, dopo alcuni anni si vide il Monte caduto in languore, e quindi poscia in effettiva irriparabile dicadenza. In questa infelice positura nel 1762. il suo Governo applicossi a pensare, ed a proporre de' mezzi, e degli espedienti adatti a puntellarne la totale rovvina: quelli per l'appunto, che formarono il soggetto di una lunga rappresentanza, umiliatasi al Re, comprendente diciassette articoli. Di tutto ciò, che su in essa progettato, non occorre quì far parola; ma gioverà soltanto accennare, che ne' due penultimi articoli vi si fosse spiegata per l'appunto la ricerca della commutazione delle volontà, e dell' incorporazione in beneficio del Monte di tutti gli averi addetti alle fondazioni, ed ai legati di opere di pubblica pietà, disposti da' testatori Spagnuoli; e nell' ultimo, che in pro del Monte istesso invertir si dovessero tutte generalmente le limosine, ch eran soliti a far tutt' i Banchi.

Così fatta rappresentanza dal Re si rimise al giuridico intendimento della Suprema Real Giunta di Guerra, la quale, precedente maturo esame, con una ben ragionata consulta de' 16. di Febbrajo del 1763. gli rassegnò il suo parere. Opinò ella esser tutto ciò, che negli ultimi tre articoli erasi progettato, e richiesto, quasi l' apogeo dell' ingiustizia, della irregolarità, e della più inoltrata esorbitanza; e che quindi non fosse unquemai susceptibile del sovrano clementissimo inerimento. Cotesto parere della Giunta di Guerra fu benignamente dal

Re ſecondato; laonde il Monte, eſcluſo da tal' ingiuſti meditati rinforzi, ſi è poſcia veduto per altre vie ricolmare dalla ſovrana munificenza di conſiderevoliſſimi ajuti. Quindi ha egli ottenuto il 5. per 100. ſopra tutte le penſioni delle Reali Teſorerie, della Giunta degli Allodiali, della Giunta delle ricompre, e del Fondo de' lucri, o ſia di ſeparazione; il 5. per 100. su tutti gli ufficj vendibili; ed il 5. per 100. ſul terzo penſionabile di tutt' i Regj padronati, così maggiori, quanto minori; e finalmente ha ottenuto la facoltà della ricompra de' fiſcali, per convertirne l'aumento in ſuo beneficio: quella ricompra, che ha in lui rinnovato il peſante ſimulacro dell'abolito Banco di S. Carlo.

In tale poſitura, quando certamente credeaſi, che il Monte, generoſamente ſoccorſo per tante vie, foſſe per eſſere in fiore; ſi ſono inteſe d'ogni dove le ſue lamentevoli eſclamazioni della più alta e deſolata miſeria. Nel mezzo però di queſte grida, e di tanta ſciagura, ſi è veduto il Monte medeſimo porre in campo il progetto tutto nuovo della erezione di un Collegio, per accogliervi, e mantenervi le abbandonate orfane de' Militari. Se lo ſtato del Monte, come ſi dice, non è ſufficiente a ſupplire nè anche al quinto degli ordinarj obblighi ſuoi; non v'è biſogno di fior d'ingegno per intendere, che quantunque lodevoliſſima ella foſſe l'opera progettata, dapoichè il ſuo eſeguimento ricercava ingente ſpeſa, e conſiderevoliſſimi fondi; non era certamente un penſamento combinabile, o che deſtar ſi poteſſe nel colmo della più amara deſolazione. Ciò non oſtante però fu sbilanciato il progetto del nuovo Collegio, e sbilanciato colla giunta di doverſi eſeguire *ſen-*

za

za menomamente gravare il Real Erario, nè pregiudicare i diritti di alcuno.

Somiglievole propoſizione, come quella che in aſtratto racchiudea lodevoliſſimo fine, fu dal Re approvata con Real diſpaccio de' 29. di Luglio del 1778.. In viſta dell' approvazione ſovrana, il Monte iſteſſo con altra ſua rappreſentanza fece quindi paleſi i mezzi da lui meditati per l'eſeguimento, che a buon conto non furon altro, ſe non ſe il rinnovare col preteſto del nuovo Collegio quell' iſteſſa ricerca della commutazione delle volontà, e dell' incorporazione di tutti gli averi addetti alle fondazioni, ed ai legati di opera pia, diſpoſti da' teſtatori Spagnuoli, che avea poſto in campo nel 1762., e che favorevole aſcolto meritato non avea.

Quantunque un così fatto ſuggerimento foſs' egli pervenuto innanzi al Real Trono ſcompagnato ſenza forſe dagli antecedenti rifiuti; pure non potè nell'avvedutezza del clementiſſimo Real animo iſcanſare l'incontro degli oſtacoli, che gli eran dovuti. Quindi ſi vuole, che la M. del Re ſi foſſe riſoluta di ſentirne riſervatamente il parere di due riguardevoliſſimi ſoggetti, l'uno del rango più ſublime dell'Ordine de' Militari, e l'altro de' Togati, che amenduni per la negativa furon d'accordo, ſuggerendo anzi, per quanto la fama ne reca, in vece del progettato Collegio, altri molto più facili e giuſtificati eſpedienti, fra' quali anche quello di ripartirſi le abbandonate orfane de' Militari in taluni convenevoli Moniſteri di queſta Capitale, e negli altri del Regno.

Coteſto parere, dell' intutto eſclufivo di quanto eraſi meditato, non potè che diſpiacere al Monte. Per fargli argine adunque, vi

ſi vide accorrere con una lunga rappreſentanza, che porta la data de' 24. di Agoſto del 1778., in cui ſtudioſſi di eſporre la preteſa giuſtificazione di ſue ricerche, proccurando nel tempo ſteſſo di allontanar deſtramente i propoſti eſpedienti (1). Da un così fatto movimento provvenne, che il Re, ſoſpendendo qualunque diliberazione, ſi foſſe riſoluto a ſentirne il più accertato parere della Real Camera di S. Chiara; per lo cui adempimento, con diſpaccio de' 17. di Settembre dell' iſteſſo anno 1773., rimeſſaleſi l' accennata rappreſentanza del Monte de' 24. di Agoſto, le ſi comunicarono i ſovrani voleri nel preciſo concetto, che ſiegue: *Eſſendoſi degnato il Re di approvare nel dì 19. di Luglio di queſto corrente anno il progetto umiliatogli dal Governo del pio Monte delle Vedove de' Militari dell' Eſercito per la erezione in queſta Capitale di un Conſer-*

(1) Quindi nella ſuddetta rappreſentanza de' 24. di Agoſto vi ſi legge = *Nè queſto bene può ſperarſi, ancorchè le Donzelle de' Militari in altri Conſervatorj di già ſtabiliti foſſero rinchiuſe. Concioſſiacchè l' educazione, e la pietà convien che ſi riceva, e ſi pratichi a norma delle varie inclinazioni di ciaſcuno, e proporzionalmente allo ſtato, verſo del quale ciaſcuno s' incammina. Dal che ne ſegue, che le Donzelle, che eſſendo per andare a marito, vengono con violenza ſottopoſte a una diſciplina clauſtrale; ſe vigoroſe ſono di ſpirito, ſcuotono coll' inopportuno rigore anche il neceſſario freno; e s' impiccioliſcono nello ſpirito ſoverchiamente, ſe ſono imbecilli, per modo che alla cura delle famiglie ſi ſperimentano diſadatte in appreſſo.*

ſervatorio da potervi raccogliere, e dar aſilo alle figliuole orfane degli Uſiziali militari, che ſi trovano abbandonate, ed eſpoſte ai pericoli, che indiſpenſabilmente accompagnano la miſeria, e l'abbandono; ſi è applicato ſeguentemente il detto Governo a meditare, e ricercare i mezzi neceſſarj, ed eſeguibili per l'effettuazione di un'opera cotanto vantaggioſa, e pia, SENZA GRAVARE IL REGIO ERARIO, NE' PREGIUDICARE I DRITTI DI ALCUNO, ed in riſulta viene proponendo il traſporto, e l'incorporazione in beneficio di queſt'opera di tutti i legati, coi riſpettivi lor fondi, che ſi trovan diſpoſti, e ſtabiliti in Napoli dagli Spagnuoli per limoſine, albarani, ed altri uſi pii; credendo eſſo Governo poter conſultare IN BUON DRITTO ſomiglievole conceſſione, che implora, per le ragioni che ſi allegano, e molto a diſteſo individuate nell' anneſſa rappreſentanza. Informato adunque il Re diſtintamente di tutto, ed eſſendo il ſuo Real animo di voler manifeſtare alle dette Orfane de' Militari gli effetti della ſua innata Real pietà SENZA DETRIMENTO DELLA GIUSTIZIA; è venuto in riſolvere, e comanda, che la Real Camera di S. Chiara, facendoſi carico di quanto le occorra ſopra queſta dipendenza, e tenendo preſenti le iſtituzioni de' legati, e delle fondazioni, di cui ſi tratta; manifeſti, ſe trova REGOLARE E LEGITTIMA l'applicazione delli medeſimi per lo ſtabilimento del ſuddetto Conſervatorio. E quando in parte, od in tutto i ſuddetti legati non foſſero ſuſcettibili dell' intento; vuole S. M., che la medeſima Real Camera conſulti altri mezzi, che ſtimi, e giudichi più proporzionati, e praticabili ſu i Banchi, Monti, ed altri luoghi pii di queſta Capitale, e del Regno.

In

In ſeguela di queſt'ordine ſovrano, e dell' altro ſucceſſivo de'. 15.di Maggio del 1779. (col quale ad iſtanza del Governo iſteſso del Monte s'ingiunſe alla ſuddetta Real Camera un pronto e ſollecito adempimento dell' ordinata conſulta, ſenza entrare nel complicato eſame, ſe tutt' i legati, che il ſuddetto Governo del Monte avea indicato, foſſero o pur nò di fondazione Spagnuola, e dell' indole riferita) la mentovata Real Camera, ponderato l'occorrente, umiliò al Re colla data de' 28. di Luglio dell' iſteſſo anno 1779. la prima ſua conſulta, in cui, anzichè ſecondare le inceſſanti premure de' difenſori del Monte, col dovuto accorgimento, e con quella matura ſenſatezza, che l'affare in ſe richiedea, ſpiegò il ſuo giuridico intendimento, che quì non è fuori del propoſito aver ſotto gli occhi. Accennato in prima il riſpettivo tenore de' mentovati due Reali diſpacci, aggiunſe all' uopo coſì: *Eſſendoſi propoſto l' affare nella Real Camera, la medeſima non può abbaſtanza lodare la paterna clementiſſima cura della M. V. per la diſegnata opera di un Conſervatorio a pro delle figliuole orfane derelitte degli Uffiziali Militari dell' Eſercito, e conſidera nel tempo medeſimo, che queſta ſia un' opera quanto utile, altrettanto conveniente per raccogliere, e dare aſilo a donzelle abbandonate, ed eſpoſte ai pericoli, le quali richiamano l'attenzion del Governo, e risvegliano nel pietoſiſſimo animo della M. V. una ſpecial cura, e clemenza.*

Egli è poi indubitato, che preſſo l'Auguſta Perſona della M. V. riſegga il dritto legislativo di commutare le pie volontà de' defonti, e rivolgerle al maggior bene dello Stato; e perciò, quando ſi foſse più che ſicuro, che non ſi tolga il dritto ad altrui

potrà

potrà ſempre la M. V. con la ſua ſovrana poteſtà applicarne i fondi, e le ſoſtanze a miglior uſo. Ma ſiccome la Real Camera conoſce, che la giuſtizia della M. V. non dee comportare, che ſi faccia alcuna commutazione di volontà ſenza cognizione di cauſa, e ſenza quel preciſo eſame, ſe poſsa eſservi pregiudizio del terzo; così la Real Camera ſu 'l propoſto articolo, ſe poſſa, o no eſser giuſto il paſsaggio de' legati di fondazione Spagnuola, i quali ſon opere di pubblica pietà, in beneficio, e per mantenimento del proggettato Collegio delle orfane Militari, con la debita sommiſſione ſtima, che ciò far ſi debba nella maniera legittima e regolare, e con ſentirſi tutti coloro, a cui ſieſi confidata l' amminiſtrazione di queſti tali effetti, per lo conveniente eſame da farſi ſulla chieſta commutazione.

Il Rè non laſciò di uniformarſi ad un parer così fatto della Real Camera, e con diſpaccio de' 10. di Settembre del ſudetto anno 1779. ne la reſe partecipe. Quindi per l' eſeguimento de' Reali comandi la ſuddetta Real Camera, ſeguendo le ricerche del procuratore del Monte, diſpoſe co' riſpettivi intereſſati l' eſatto appuramento di tutte le volute fondazioni, e dell'adempimento delle opere loro: quell' appuramento, che fu eſeguito innanzi al meritevoliſſimo signor Commeſſario di allora, e dato anche alle ſtampe, ad oggetto di recarſi più comodamente ſotto gli occhi di tutt' i signori Votanti. L' accennato appuramento rileva, che le ventitre fondazioni preſe di mira dal Monte delle vedove de' Militari, di cui ora ſi tratta, comprendano eſſe l' adempimento di quattro cappellanie, di varie limoſine giornaliere, ed annuali, di moltiſſimi maritaggi, e di taluni monacaggi, oltre ad alcune poche annue preſta-

ſtazioni di certa quantità legateſi *ad ornatum Eccleſiæ*.

Per quanto ſi appartiene alle quattro cappellanie, dipendenti l'una dalla diſpoſizione di Domenico Alvarez Eſcalera, un' altra da quella di Antonio Diaz y Guemes, ed altre due dalla diſpoſizione del Veſcovo di Ariano D. Alfonſo di Ferrara; giova ſoltanto il ſaperſi, che, fondate riſpettivamente da un ſecolo e più, ſien elleno tutte in eſſere a ſeconda delle originarie iſtituzioni loro.

Delle limoſine talune precipuamente riſguardano il ſollievo de' ſoli poveri nazionali Spagnuoli, talun' altre de' ſoli Italiani, ed altre promiſcuamente così degli uni, che degli altri. L' elemoſine addette per i ſoli nazionali Spagnuoli ſon' elleno per l' appunto l' opera iſtituita dal Reggente Garrillo per la ſovvenzione di un carlino al giorno *alle vedove, ai figli, ed alle figlie di Spagnuoli* di qualunque rango *della Toga, o della Milizia*; ed altresì le diſtribuzioni preſcritte in certi dati giorni da Domenico Alvarez Eſcalera, e da Domenico Sandalines, l' una in pro *di povere vedove, e donzelle Spagnuole dimoranti in Napoli*, e l' altra in ſollievo di *povere vergognoſe Spagnuole, preferendo ſempre le più civili, ed onorate*. Le limoſine addette per gl' Italiani ſon quelle, che veggonſi ſtabilite nel dì di S. Pietro di ciaſcun' anno dall' iſteſſo Domenico Sandalines in beneficio *di povere Donzelle Italiane*. Fra le promiſcue poi ſi noverano le diſtribuzioni ordinate da Pietro Urtado di Mendozza in pro *di povere Donzelle vergognose periclitanti*, ſenza ſpecificazione alcuna di nazionalità, ma colla giunta ſoltanto di doverſi preferire le *donzelle Spagnuole in ugual grado di bisogno*; e vi ſi può noverare ben anche l' annua

nua ſovvenzione diſpoſta da Giovanni Martinez de Quadros *per li poveri infermi nell' Oſpedale di S. Giacomo*.

Riſpetto ai maritaggi, che forman l' opera più eſteſa, le condizioni ſon varie. In buona parte veggonſi deſtinati per le donzelle della nazione Spagnuola, ma colla varia ſpecificata deſignazione, o di *donzelle Spagnuole*, adoperataſi dal Principe di Aſcoli Antonio di Leyva, da Ceſare Velli, e da Filippo Lelio de Colis; o di *donzelle Spagnuole nate in Iſpagna*, dettataſi da Martin Flores; o di *donzelle figlie di Spagnuoli*, uſata da Gaſpare del Gado, da Martino di Arilza, da Alvaro di Mendozza, e da Luigi Arias de Saavedra; o di *donzelle figlie, o nipoti, o diſcendenti de' Spagnuoli*, volutaſi da Domenico Alvarez Eſcalera, e da Giovanni Ortiz de Salazar; o di *donzelle figlie di padre, o di madre della nazione Spagnuola* come ſi legge nel teſtamento di Giovanni Melendez. In taluni vi fu aggiunta eziandio la qualità di *orfane*, laonde ſi veggono precipuamente deſtinate le *figliuole orfane degli Spagnuoli* da Antonio Diaz y Guemes, da Domenico Sandalines, da Lope de Nardones, da Giovanni Martinez de Quadros, e da Pietro Cannizzares de Vargas. Coteſta qualità di *orfane* altresì fu ricercata più anguſtamente da Alfonſo di Ferrara, e da Giuſeppe di Atteguy colla ſpecificazione di *orfane di padre, e di madre Spagnuole*. Criſtofaro Ortiz de Villalobos all' incontro men auſtero chiamovvi le *orfane di padre, o di madre*.

Un' altra parte degli accennati maritaggi ſi trova diſpoſta in pro *delle donzelle, e delle orfane Napoletane, e del Regno*, e ben anche *Italiane*, come ſon quelli preſcritti dal Principe di Aſcoli Antonio di Leyva, da Martino di Arilza, e da Alfonſo di Fer-

Ferrara. Ve ne ſono ancora degli altri, che ſenza ſpecificazione alcuna di nazionalità contemplano generalmente o le *povere figliuole di buoni padri, e madri*, qual fu la diſpoſizione di Caterina di Covarruvias; o le *povere donzelle orfane*, come diſſe Urtado di Mendozza; o le *figliuole de' ſoldati acquartierati, e delle perſone abitanti nel Caſtel nuovo*, ſiccome ſpiegò Alvaro di Mendozza.

A taluni dei di ſopra indicati maritaggi, deſtinatiſi per le Spagnuole, vi furon ben'anche in difetto loro ſoſtituite colle riſpettive qualità le *donzelle Napoletane*, ed altresì le *Italiane*. Così fatta ſoſtituzione rilevano le diſpoſizioni di Antonio Diaz y Guemes, di Domenico Alvarez Eſcalera, e di Criſtofaro Ortiz de Villalobos. In altri poi vi furon poſti ancora in alternativa di elezione promiſcuamente coi maritaggi anche i monacaggi, come ſtabilirono per l'appunto il poc'anzi mentovato Domenico Alvarez Eſcalera, Ceſare Velli, e Luigi Arias de Saavedra.

Queſto è l'abbozzo delle varie fondazioni, che formano il ſoggetto dell'attual conteſa: quelle fondazioni, le quali giova ſapere in oltre, che tutte per l'addietro ſieno ſtate mai ſempre in eſſere, come tuttavia perennemente lo ſono, in guiſa tale, che il riſpettivo adempimento loro prova lo ſtato il più vegeto, e della più eſatta oſſervanza.

Or coll'innegabile conoſcimento di tali fatti, e dopo maturo eſame, la Real Camera già era nel procinto di fiſſare il ſuo giuridico intendimento, che al Re umiliar dovea. Ma nella vigilia dell'appuntata deciſione il proccurator del Monte fece sì, che rimaneſſe diſtolta; e quindi fur tanti, e talmente reiterati gli oſtacoli, che in ſeguito vi

frap-

frappoſe, ora colla deſtinazione di Miniſtri aggiunti, ed ora co' ſcrupoli fuori tempo intimati, che di aſſoluta neceſſità ritenner l'affare in ſoſpeſo. Intanto col Real diſpaccio degli 8. di Giugno del corrente anno 1784. comunicoſſi la ſovrana diliberazione, ordinante il paſſaggio della mentovata cauſa dalla Real Camera nella ſuprema Giunta degli Abuſi, la quale, poichè ha voluto il Re, che foſſe ſuccceduta *in tutta l' ampiezza agl' incarichi dati per lo ſteſs' oggetto alla ſuddetta Real Camera*; è quella per l'appunto, cui oggi ſi appartiene l'eſaminare, ſe ne' termini di giuſtizia, e per lo mezzo di legittima e regolare commutazione, alle ricerche del Monte debba, o pur no, darſi luogo. Ecco le ragioni eſcluſive, che, per ſervire alla brevità, io mi farò pregio di accennare ne' ſeguenti condenſati ricordi.

QUantunque fiate il Re elementiſſimo col' Real diſpaccio de' 17. di Settembre del 1778., e coll' altro conſecutivo de' 10. di Settembre del 1779., col quale ſi degnò di approvare il parere della Real Camera, coſtantemente ha dichiarato di voler ſapere, ſe la commutazione delle opere, e de' legati dal Monte propoſta, e l'applicazione di tutt' i lor fondi a pro del nuovo Collegio erigendo *ſian regolari e legittime*, e ſe poſſano *ſenza detrimento della giuſtizia, e del dritto altrui eſeguirſi*; egli è fuori di dubbio, che, dovendoſi di aſſoluta neceſſità ſecondare i ſovrani voleri, non altro che le leggi, colle quali viviamo, e che ſono i prodotti del ſuo alto potere legislativo, ſieno all' uopo le innegabili direttrici dell' eſame commeſſo. Imperciocchè lo ſteſſo è dire *commutazione regolare e legittima*,

ed eſeguibile *ſenza detrimento della giuſtizia, e del dritto altrui*, che dire *commutazione dalle leggi permeſſa*; mentre non altronde, che dalle leggi provviene il giuſto, e l'eſſer legittimo e regolare, come da eſſe provviene ancora *jus unicuique ſuum*. Tanto maggiormente perchè nella noſtra ſpecie noi ſiam tutti fuori del caſo, in cui *ſalus Reipublicæ*, che ſopra tutte le altre *ſuprema lex eſt*, richiama l'aſſoluto potere *ex plenitudine poteſtatis*, o le varie dirivazioni del Dominio Eminente, onde le altre leggi quaſi addormentate rimangono, e con eſſe puranche aſſopito il dritto de' privati. Ma ſe ciò è così certamente, ſulla traccia de' ſovrani voleri veggiamne il ſaggio: La facoltà di poter ciaſcuno diſporre degli averi ſuoi, anche per atto di ultima volontà, che da taluni, quaſi una ſeguela della originaria dirivazion de' dominj, ſeguendo l'incomparabile Ugon Grozio, ſi vuole *cognata dominio, & eo dato juris naturalis* (1); ed altri ſoltanto la riportano al Dritto delle Gen-

(1) *De jure belli, & pacis lib. 2. cap. 6. §. 4. num.* 1. = Guglielmo Wander-Muelen ne' ſuoi comentarj ſul Grozio *de jure belli, & pacis loc. cit.* ne inſegna così: *Quippe ſi jure naturæ valida diſpoſitio, ergo etiam recte transfert dominium, & jus in illa bona, quæ teſtator alicui vel legavit, vel inſtitutionis titulo reliquit: juris autem præceptum, ut cuique jus ſuum tribuamus; ergo non voluntatis, ſed neceſſitatis, ut permittamus eum jure ſuo uti frui, imo illud ipſum tribuamus, ſi fidei noſtræ commiſſum. Poſtulat hoc a nobis naturalis ratio, efflagitat ſocietas humana, exigit cognatio, quam natura inter homines conſtituit, quamobrem alter alteri prodeſſe devinctus; eorum enim, quæ juris naturæ ſunt, præſtatio non pendet ab hominum arbitrio, ſed neceſſitatem imponit. Quomodo itaque impune mortuorum voluntas, ac diſpoſitio, a vivis adhuc facta, negligi poſſit, non video.*

Genti (1); comunque si fosse, il certo si è, ch' ella rechi impresso nel preciso esser suo il dettame di una inviolabile osservanza: quella inviolabilità, la quale, da tutte le leggi positive autorizzata, forma quindi un legame di pubblico rapporto; motivo per cui ne dice Paolo, *publice enim expedit supreme hominum judicia exitum habere* (2): appunto perchè *publice interest*, che le leggi si osservino, e la cura dello esatto adempimento loro principalmente *ad Principis officium pertinet*. Quindi Plinio il giovane scrisse: *Defunctorum voluntatem intellexisse pro jure est* (3); e Quintiliano chiama il testamento *voluntatem defuncti consignatam juri legibusque Civitatis* (4); aggiugnendo: *hac enim nihil potentius apud nos, nihil sacratius esse debet* (5).

Il Dritto positivo, e le leggi civili vi han fatto eco perfettissimo d'ogni dove. *Pater familias uti legassit super sua re, ita jus esto*, si legge in una delle prime, e più antiche leggi della Romana legislazione. L' Imperador Costantino prescrisse a tal' uopo: *Habeat unusquisque licentiam. . . . decedens bonorum, quod optaverit, relinquere, & non sint cassa judicia ejus. Nihil enim est, quod magis hominibus debeatur, quam ut suprema voluntatis, postquam jam aliud velle non possunt, liber sit stylus, & licitum, quod iterum non redit, arbitrium* (6). Onorio

(1) Si riscontri fra gli altri Samuele Pufendorfio *de jure naturæ & gentium lib. 4. cap. 10. §. 4.*

(2) *L. 5. ff. quemadmod. testam. aperiant.*

(3) *Lib. 4. epist. 10.*

(4) *Declamat. 308.*

(5) *Declamat. 311.*

(6) *L. 1. cod. de Sacros. Eccles.*

rio, e Teodosio lo ripeterono: *Omnibus enim præstandum esse censemus, ut libero arbitrio, cui testandi facultas suppetit, successorem suum possit declarare, & stabile sciat esse quod fecerit* (1). Leone, ed Antemio lo confermarono: *Nulli licere decernimus . . . dispositiones pii testatoris infringere, vel improba mente violare; sed modis omnibus exacte pro voluntate testatoris, piæ rei negotio proficere* (2). Finalmente Giustiniano lo prescrisse pur egli: *Disponat itaque unusquisque super suis, ut dignum est, & sit lex ejus voluntas: sicut & antiquissima nobis lex, & prima pene Reipublicæ Romanorum disponens ait* (*dicimus autem XII. Tabularum*) *secundum antiquam, & patriam linguam dicens: UTI LEGASSIT QUISQUAM DE SUA RE, ITA JUS ESTO; nullo valente ultrà illius voluntatem, nec si sacram impetret formam* (3). E più oltre: *Sequenda est defuncti voluntas; studii enim nostri est, defunctorum conservare secundum legem voluntates* (4). Come anche altrove: *Una enim est legis intentio, ut, quæ disposita sunt a morientibus, impleantur* (5).

Cotesta inviolabile osservanza però, comechè formi la regola generale, pur tuttavolta nella economia del Dritto non ha lasciato di avere alcuna eccezione: quella per l'appunto, che (anche fuori del caso della pubblica necessità, e della comune salvezza) è poi la molla animante le facoltà derogatorie, o com-

(1) *L. 19. Cod. de testam.*

(2) *L. 28. Cod. de Episcop. & Cler.*

(3) *Novel. 22. cap. 2. tit. de nupt.*

(4) *Dist. novell. 22. cap. 44.*

(5) *Novel. 1. cap. 1. §. 4. tit. de hered. & falcid.*

ò commutative del Principe, seguele del suo potere legislativo. Ed in vero ne' pensieri del Dritto l' esatta osservanza delle ultime volontà de' defonti non è già un assoluto dettame per tutt'i casi, ma bensì temperato, sempreché quelle per l'esegumento loro non incontrasser l'ostacolo delle medesime leggi; o quantunque volte ancora in impossibilità di fatto non urtassero. A tal proposito ne dice Labeone: *Impossibilis conditio pro non scripta accipienda est* (1). Pomponio all' incontro ne avverte: *Verbis legis XII. Tabularum: UTI LEGASSIT SUÆ REI, ITA JUS ESTO, latissima potestas tributa videtur; sed id interpretatione coangustatum est, vel legum, vel auctoritate jura constituentium* (2); e l'Imperador Giustiniano il conferma: *Semper hanc unam habemus intentionem, dispositiones morientium esse firmas: nisi resulteht legi, & aperte contrariæ sint iis, quæ illi placent* (3).

Ne' casi per l'appunto di quest' eccezioni, poichè le ultime volontà, nell' ostacolo delle leggi, o nella impossibilità del fatto, restar doveano come non scritte, ed immerse nella caducità, provenner quindi le commutazioni: supplemento necessario, che, nella inesistenza de' testatori, non altronde apprestarsi potea che dal potere legislativo, e dalla suprema direzione del Principe, massimamente dove di pubblica opera si trattasse. Il Dritto delle commutazioni adunque, per l'esser suo, è pedissequo della caducità; mentre, dove questa non risulti, rima-

(1) *L.* 20. *ff. de condit. instit.*

(2) *L.* 120. *ff. de verbor. signific.*

(3) *Nov.* 48. *in princip.*

ne ſempre in piedi nell' originario ſuo vigore quel preciſo dettame della inviolabile oſſervanza delle ultime volontà de' defonti. Quindi gl' Imperadori Diocleziano, e Maſſimiano reſcriſſero: *Si teſtamentum jure factum ſit, & heres ſit capax, auctoritate reſcripti noſtri reſcindi non oportet* (1); e nella ſpecie preciſa delle diſpoſizioni di pubblica opera ne dice Ulpiano: *Quod ad certam ſpeciem Civitati relinquitur, in alios uſus convertere non licet* (2).

Di fatti gli eſempj delle commutazioni, che trovanſi regiſtrati nel corpo del Dritto, non altro che ciò ne rilevano. Il Giureconſulto Modeſtino ſpecifica il caſo della commutazione di un legato di pubblica opera, il cui eſeguimento urtava col divieto della legge. Le proprie di lui parole ſon queſte: *Legatum Civitati relictum eſt, ut ex reditibus quotannis in ea Civitate, memoriæ conſervandæ defuncti gratia, ſpectaculum celebretur, quod illic CELEBRARI NON LICET. Quæro, quid de legato exiſtimes? Modeſtinus reſpondit: cum teſtator ſpectaculum edi voluerit in Civitate, ſed tale, quod ibi CELEBRARI NON LICET iniquum eſſe, hanc quantitatem, quam in ſpectaculum defunctus deſtinaverit, lucro heredum cedere: igitur adhibitis heredibus, & primoribus Civitatis, diſpiciendum eſt, in quam rem converti debeat fideicommiſſum, ut memoria teſtatoris alio, & licito genere celebretur* (3).

Il

(1) *L.* 10. *Cod. de teſtam.*

(2) *L.* 1. *ff. de adminiſtr. rer. ad Civitat. pertinent.*

(3) *L.* 16. *ff. de uſu & uſufruct. &c.*

Il Giureconſulto Valente poi ne reca l'eſempio di un altro legato di pubblica opera, commutatoſi per l'impoſſibilità del fatto. Eccone la ſpecie: *Legatam Municipio pecuniam in aliam rem, quam defunctus voluit, convertere citra Principis auctoritatem non licet; & ideo ſi unum opus fieri juſſerit, quod falcidiæ legis interventu* FIERI NON POTEST, *permittitur ſummam, quæ eo nomine debetur, in id, quod maxime neceſſarium Reipublicæ videatur, convertere: ſive plures ſummæ in plura opera legantur, & legis Falcidiæ interventu id, quod relinquitur, omnium operum extructioni* NON SUFFICIT, *permittitur in unum opus, quod Civitas velit, erogari* (1).

Sul fondamento delle fin quì accennate innegabili poſizioni del Dritto, Samuele Strichio nella ſua diſputazione *de jure Principis circa mortuorum judicium*, venendo egli preciſamente a favellare della commutazione riſguardante le diſpoſizioni, ed i legati di pubblica opera, ne inſegna così: *Cæterum longe alia juris facienda deciſio, ſi in uſum publicum legatum relictum ſit. Hoc enim, ſi indeterminate abſque expreſſione certi alicujus uſus fiat, dubium non eſt, quin, etiamſi mens relinquentium ea fuerit, quod bonorum legatorum tantum fructus pie conſumerentur, totum tamen legatum aliter atque aliter conſenſu heredis expendi queat.*

Quod ſi vero voluntas teſtantium determinatam legatæ rei legem impoſuerit, certi caſus diſtinguendi veniunt. Etenim quoties legatum eſt in cauſam illicitam, & inhoneſtam, toties, rejecta hac cauſa, non transfertur in aliam, ſed pure, &

(1) *L. 4. ff. de adminiſtr. rer. ad Civit. pertinent.*

ſimpliciter præſtandum l. 3., & 20. ff. de condition. & demonſtr. Quoties vero cauſa, in quam legatum eſt, poſſibilis eſt, & honeſta, pariterque pecunia ſufficiens ad uſum expreſſum legatu, totiès in alium uſum converti, & ſic alterari non debet, l. 1. ff. de adminiſtr. rer. ad Civit. pertinen. Quoties vero cauſa honeſta quidem & poſſibilis, ſed pecunia legata non ſufficit in rem legatam, totiès poteſt converti in aliam, etiam ſine Principis auctoritate, per eos, a quibus relinquitur, & quibus relinquitur, vel commiſſarios in id a teſtatore deputatos. Quoties tandem cauſa honeſta quidem eſt, ſed impoſſibilis ob impedimentum facti, toties Principis conſenſu mutari, & alterari poteſt. Confer Barry de ſucceſſ. lib. 11., tit. 20., §. 10. &c. (2).

Il Peregrino nel ſuo trattato *de fideicomm.* ne ripete lo ſteſſo, ſcrivendo: *An Princeps poſſit commutare fideicomiſſa, & relicta ad certum uſum, in alium: quo quidem caſu non de everſione, ſed de commutatione agitur. In hac autem re, percunctando doctrinam Bartoli in l. legatum ff. de uſufruct. legat., & in l. legatam ff. de adm. rer. ad Civit. pertin., ſic diſtinguendum eſt; aut relictum fuit factum in cauſam illiciam, & inhoneſtam, tunc rejecta hac, non transfertur in aliam, & relictum pure debetur l. 1. l. conditiones, & l. ſi filius ff. de condition. inſtitut. Aut in cauſam honeſtam, ſed non fieri licitam, ſeu poſſibilem ob aliquod impedimentum juris, vel facti, & tunc converti debet, & poteſt in aliam cauſam, ſeu in alium uſum, etiam ſine Superioris auctoritate,*

per

(2) Nella diſputazione *de jure Principis circa mortuorum judicium*, *tom. 7., diſput. 5., cap. 2. §. 5. & 6.*

per eos a quibus relinquitur , ſeu per commiſſarios in id a teſtatore deputatos , dict. l. legatum ff. de uſufruct. legat. Quandoque vero relinquitur in cauſam honeſtam , & poſſibilem , & ſi quidem pecunia non ſufficiat , in alium uſum ea pecunia , vel res relicta, converti poteſt, etiam abſque Principis auctoritate , per eos a quibus relinquitur , & quibus relinquitur , ſeu per fideicommiſſarios, dict. l. legatum ff. de adminiſtr. rer. ad Civ. pertinent. Ubi autem pecunia relicta ad illam cauſam expreſſam ſatis eſſet , non poteſt in alium uſum verti dict. l. legatum , & eſt caſus in Clement. quia contigit §. 1. extrav. de religioſ. &c., & in ſpecie Ancheran. tradidit conſil. 282. (1)

Or da così fatte premeſſe ben intende ciaſcuno , quali ne ſieno le innegabili ſeguele. Se fuori del caſo di qualunque caducità, e ſenza verun'oſtacolo di legge , o d'impoſſibilità di fatto , le diſpoſizioni , di cui ſi tratta , ſi trovan elleno da tanti e tanti anni eſeguite , e l' adempimento perenne delle riſpettive opere tuttavia è nello ſtato più vegeto ; chi non vede , che la voluta commutazione non abbia nella noſtra ſpecie *ubi figere pedes ?* Queſta nelle preciſe circoſtanze , in cui verſiamo , che altro ſarebbe , ſe non ſe un porre a ſoqquadro l' inviolabile oſſervanza delle volontà de' defonti , offendere apertamente le leggi , ed un volere , ſiccome ne rileva Dionigi Gottofredo, *unum altare cooperire , & aliud diſcooperire* (2) ; ciocchè l' ottimo Principe disdegna ſempremai,

(1) *De fideicommiſs. Art.* 52., *num.* 160.

(2) Nella ſua pratica civile *lib.* 1. *cap.* 4.

per l'eſſenzial riſpetto ſuggerito da Cicerone, che *qui aliis nocent, ut in alios liberales ſint, in eadem ſunt injuſtitia, ac ſi in ſuam rem alienam convertant* (1).

Ciò ſi rende poi di gran lunga più ſtringente nella ſpecialità di trattarſi per l'appunto di eredità tutte adite da gran tempo, e di legati accettati, e ricevuti; ed altresì nella puttroppo intereſſante preciſione, che la maggior parte delle opere ſi veggono ingionte ai riſpettivi eredi, e legatarj *per viam gravaminis*, come peſo dell'eredità, e de' legati. Queſte preciſioni eſſenzialiſſime, ben ponderate, ſiccome da un canto rilevano il *jus perfecte queſitum* degli eredi, de' legatarj, e degli altri contemplati; così rilevan d'ogni dove il colmo della eſorbitanza, e della ingiuſtizia, che il Monte ſoſtiene. Di fatti con qual buona ragione oggimai privar ſi potrebbero i riſpettivi eredi, e legatarj degli averi laſciati loro? Del pari con qual giuſtizia privar ſi potrebbero dell'adempimento delle opere? Quando anche coteſte opere ingionte foſſer' oggi ſuſcettibili di legittima e regolare commutazione, come certamente nol ſono; pure in queſta immagine l'ingerenza degli eredi, e de' legatarj toglierſi non potrebbe. Quindi è, che nella ſpecie della commutazione rapportata da Modeſtino, vi ſi aggiunſe: *igitur ADHIBITIS HEREDIBUS, & primoribus Civitatis, diſpiciendum eſt in quam rem converti debeat fideicommiſſum* (2). E così ben'anche nell'altra rapportata dal Giureconſulto Valente (la quale reca la commutazione di un le-

ga-

(1) *De officiis lib.* 1, *cap.* 13.

(2) *L.* 16. *ff. de uſu, & uſufruct. &c.*

gato di certa quantità lasciatosi ad un Municipio, per doverne l'annua rendita erogare in una caccia, o in altro spettacolo, che il Senato non permise) vi si legge altresì: *& pecuniam eo legatam in id, quod maxime necessarium MUNICIPIBUS* (che rappresentavano il legatario) *videatur, conferre permittitur* (1).

A tal proposito, e pe'l concorso di somiglievoli specialità, il di sopra citato Samuele Strichio ne insegna opportunamente: *Quando vero dicitur, quod Princeps ea, quæ juris Civilis sunt, tollere, & mutare possit, id parum obstat: siquidem reponendum breviter, regulam eo pertinere, quod lex civilis per aliam legem civilem voluntate Principis, vel in favorem alicujus sine præjudicio alterius mutari possit, idque vel tacito consensu, vel alia postea lege lata, §. 11. in fine Instit. de jur. nat., gent., & civil. At jus civile alicui singulariter adimi non potest, quandoquidem illud, ut inquit Cicero, est æquitas constituta iis, qui ejusdem sunt Civitatis ad res suas obtinendas. Sic Princeps efficere non potest, ut homo liber, qui nullam culpam commisit, jure civili, omnibus aliis communi, uti non possit. Hoc enim iis solet accidere hominibus, qui propter delictum capitis diminutionem patiuntur. Ex quo ulterius apparet, Principem non posse dispositionem legitime factam revocare, licet possit legem ipsam in futurum generaliter abrogare. Unde & tollere potest præscriptiones, civili jure inductas, sed rem præscriptione quæsitam auferre nequit. Omne namque jus, & omne dominium, postquam deductum est, juris gentium est, licet modis acqui-*

(1) *L. 4. ff. de administr. rer. ad Civit. pertin.*

rendi ſit a jure civili inventus, ut inquit Bartolus in l. ex hoc jure num. 5. ff. de juſtit., & jur. (1).

A tutto ciò vi ſi accoppia eziandio, che nella ſpecie della preteſa commutazione l'opera ſurroganda del futuro Collegio ella non ſia neppure del caſo, poiché non combina tutti gli eſſenziali rapporti, che l'uſata economia del Dritto indiſpenſabilmente ricerca. Di fatti Pietro Moneta ne inſegna, *commutationes ultimarum voluntatum continere favorem executionis ipſarum; atque adeo fieri in gratiam diſponentium* (2). Dal che ne provviene, tutte le commutazioni doverſi fare in cotal guiſa, che la materia ſurrogata, *ut quam proxime fieri poſſit, accedat* al fine inteſo, ed alla diſpoſizione del teſtatore (3): che il beneficio della commutazione ſempre ugualmente ricada in pro di coloro, che furono contemplati (4): e che l'opera ſurrogata ſi adempia del pari dagli eſecutori preſiſſi dal teſtatore medeſimo (5). Ma ſe ciò è così, chi non vede l'opera del voluto Collegio non corriſpondente per una legittima e regolare commutazione? Per eſſerne convinti, baſta oſſervare, che gli eſteſi rapporti delle limoſine, comprenſive indiſtintamente

di

(1) Nella diſputazione *de jure Principis circa mortuorum judicium, diſput. 5., cap. 2., §. 5.*

(2) Nel ſuo trattato *de commutationibus ultimarum voluntatum, cap. 3., n. 95.*

(3) Si vegga il ſudetto Moneta *cap. 8., n. 405.*

(4) Si riſcontrino la *l. 16. ff. de uſu., & uſufruct. leget.*, la *l. 4. ff de admin. ver. ad Civit. pertin.*, e la *l. 7. ff. de operib. publ.*

(5) Come ne rileva il dettame della *l. 16. ff. de uſu, & uſufruc. leg.*, ed in termini eſpreſſi la *l. 28. §. 1. Cod. de Epiſc. & Cleric.*

di maſchi, e di femmine, di zitelle, di maritate, e di vedove, non altronde vi ſi potrebbero combinare, ſe non ſe coll' aſſoluto mezzo di metterl' in non cale di punto in bianco. Nè altrimenti fia da dire della ſpecificata nazionalità, de' qualificati maritaggi, delle cappellanie, de' ſuſſidj agl' informi, e di tutto il di più.

Ed in tale poſitura, qual commutazione legittima e regolare ſi va ricercando! Chi non intende, che col nudo nome di legittima commutazione, abuſivamente adoperato, ſi vorrebbe tutt' altro? La preteſa commutazione, e con eſſa la voluta incorporazione di tutti gli averi a pro del nuovo Collegio erigendo, come fia da dire, che la giuſtizia non offendano, ed in mille guiſe i dritti altrui non oltraggino?

Ma ecco in campo le obbiezioni contrarie, che fia qui pregio dell' opera il dileguare partitamente.

IN primo luogo ſi vuole, che tutte le accennate diſpoſizioni, per cui ſi contende, come indirizzate generalmente a perſone incerte, non ſien per Dritto eſeguibili, non abbiano altrui comunicato alcun diritto, ed in conſeguenza caduche ſien quindi meritevoli della preteſa commutazione. Queſta però è una ſfuggita la più diſadatta che mai, la quale non ha biſogno di troppo eſteſe riſpoſte.

Seguendo i dettami dell' antico Dritto, egli è fuori di dubbio, che *incertis perſonis neque legata, neque fideicommiſſa relinqui conceſſum erat* (1); ed è pur vero eziandio, che *incerta perſo-*

(1) *Inſtit. lib.* 2., *tit.* 20., §. 25.

ſona videbatur, quam incerta opinionis animo ſuo teſtator ſubjiciebat (1). Franceſco Otomanno, comentando quelle parole *quam incerta opinione*, ſi ſpiega così: *Id eſt, cæca opinione, cum nullis certis terminis mens, & cogitatio teſtatoris circumſcripta eſt; terminos autem numerus eorum efficit, quos omnes teſtator novit. At cum finibus nullis cogitatio ſepta eſt, & tamquàm in immenſo, atque infinito vagatur, incerta perſona dicitur* (2).

Nella economia però dell' antico Dritto egli è pur anche innegabile, che l'accennato dettame delle perſone incerte non aveſſe avuto luogo nemmeno, dove i legati, ed i fedecommeſſi diſpoſti ſi foſſero in pro di perſone incerte, ma *ex certis perſonis, vel certo genere*, o pure *ſub certa demonſtratione* (3). Quindi Cajo riputò valido il fedecommeſſo laſciatoſi a colui *ex heredibus, legatariis, vel amicis, vel aliis, qui reſtitutionem impetraverit* (4); quindi ancor Paolo diſſe valere il legato, *quod ad diviſionem ſingulorum civium, vel epulum, & quod in*

(1) *Inſtit. loc. cit.*

(2) Ne' comentarj ſulle Iſtituzioni di Giuſtiniano *lib. 2. tit. 20. §. 23.* ove additandone la ragione altresì ne aggiugne: *Cujus rei ratio eadem eſt, quæ & inſtitutionis, quam Ulpianus tit. Regularum ſic exponit: Quoniam certum conſilium debet eſſe teſtantis. Cum enim nihil æque in teſtamentis requiratur, ac mentis integritas, ac proinde dementis teſtamentum non valeat: ſpecies autem amentiæ videatur eſſe, bona magno labore quæſita incerta perſonæ relinquere; propterea viſum eſt ſtatuendum eſſe, ut ejuſmodi legata non valerent.*

(3) *Inſtit. lib. 2., tit. 20., §. 25.*

(4) *L. 5. ff. de reb. dub.*

in alimenta infirmæ ætatis (puta ſenioribus , pueris , puelliſque) relictum fuerit (1) ; e quindi altresì gl' Imperadori Valentiniano , e Marciano reſcriſſero : *quod pauperibus teſtamento , vel codicillis relinquitur , non ut incertis perſonis relictum evaneſcat , ſed omnibus modis ratum , firmumque conſiſtat* (2).

Oltreacchè qual conto mai fia da tenere dell' accennata obbiezione , dove per colmo evvi eziandio il nuovo dettame dell' Imperador Giuſtiniano , regiſtrato ſotto il titolo del Codice *de incertis perſonis* ? Come ſa ognuno , queſti ne preſiſſe , *valere quod relinquitur , vel clericis , vel collegiis , vel curiæ , vel cohorti Præſidis , vel medicis , vel doctoribus , vel advocatis , vel militibus , vel ejuſdem artificii opificibus , ſeu artificibus , vel Sacerdotibus , vel cuipiam alii corpori* ; e ſeguentemente aggiunſe , *quod ſi ſemel , aut annuum quid in pios uſus relictum ſit , aut Eccleſiis , aut Xenonibus , aut Ptochiis , aut venerabilibus domibus , aut communi clericorum , aut ad captivorum redemtionem , aut ipſis pauperibus , vel captivis , valeat defuncti voluntas* (3).

Nè oſta il dire , che indirizzate ſenza dubbio a perſone incerte fien da riputare almeno tutte quelle opere de' maritaggi , che ſi trovan commeſſi alla ſorte . Ripeto , che non oſta , dapoichè tutte coloro , le quali nella buſſola de' ſuddetti maritaggi ſi mettono alla ſorte , ſon elleno *ex certis perſonis , vel certo genere* , e *ſub certa*

(1) *L.* 122. *ff. de legat.* 1.

(2) *L.* 24. *cod. de Epiſcop. & Cleric.*

(3) *L. unic. cod. de incert. perſon.*

ta demonſtratione. Il famoſo Eineccio, ſcrivendo all' uopo della diſpoſizione del Priore Uſimbardi (1), tratta egli per l'appunto un così fatto argomento, ed opportunamente ne dice: *Denique quamvis in perſonam incertam nulla cadat adfectio: cadere tamen iſta poteſt in illum ſortiendi modum, quem in tabulis ſuis præſcripſit Uſimbardus. Semper ſors pro divinæ providentiæ decreto, ac veluti pro ipſius ſummi Numinis judicio habita eſt a viris piis, ipſaque Scriptura ſortem in manu Domini eſſe, & pro ejus voluntate ac arbitrio exire, docet.* In ſinum projicitur ſors, *inquit Salomon*, & a Jehova eſt omne judicium ejus. (*l. 2*) *Mirifice ergo viri pii animum percellere potuit illa cogitatio, ſe, extincta gente ſua, neu alium habiturum heredem, quam quem ipſe Deus per ſortem heredem facturus ſit: neque ſe miſerum hominem melius ſapientiuſque de rebus ſuis conſilium capere poſſe, quam ſummum Numen.* E più oltre aggiu-

(1) Il Priore Uſimbardi ſoggettò ad una perpetua primogenitura maſcolina tutti gli averi ſuoi. Chiamovvi primamente il figlio, ed i coſtui diſcendenti maſchi. Mancando coſtoro, vi chiamò in ſecondo luogo, l' un dopo l' altro, cinque ſuoi fratelli co' riſpettivi lor diſcendenti. Venendo poi a mancare anche queſti, e con eſſi tutt' i maſchi di ſua famiglia; volle, che il Luogotenente co' quattro Conſiglieri del Conſiglio di S. A. R. il Gran Duca di Toſcana, e con eſſi altri ſette i più anziani Senatori, aveſſer tutti dodici dovuto nominare un per uno dodici giovani della nobiltà Fiorentina; e che tra coteſti dodici nominati, poſti tutti in un' urna, ſi aveſſe dovuto eſtrarre a ſorte il ſucceſſore, che goder dovea il ſuo maggiorato, e tramandarlo nella maſchile ſua diſcendenza.

giugne : *Quæ persona tametsi adhuc incerta sit, potest tamen in posterum certior per sortitionem fieri. Quemadmodum ergo si quis eum instituisset heredem, qui futuro anno Consul futurus sit, non ideo potest derogari illi institutioni, quod persona illa sit incerta, adeoque interest nullius (is enim, cui postea fasces deferuntur, procul dubio jure meritoque dicet, sua interesse) ita nec hic statui potest, nullius interesse, ne Usimbardi tabulis derogetur, quia persona illa incerta sit* (1).

Ma se nella specie, in cui versiamo, per le cose fin quì accennate, l'ostacolo delle persone incerte non è del caso, anzi è da dire una guasta immagine, od un fatuo ripiego; chi non vede quanto male a proposito dalla incertezza delle persone si voglia ritrarre la sognata caducità; e con ella il non essersi altrui comunicato alcun dritto? L'Eineccio di sopra citato, ancorchè scrivesse nella specie di una disposizione tuttavia da eseguire, qual'era quella del testamento del Priore Usimbardi poc'anzi accennata; non per ciò potè menar buono di non esservi l'interesse, o sia il dritto di tutti coloro, che nello eseguimento avervi parte rispettivamente doveano. Quindi egli dice: *Interest enim vero prima eorum, quibus jus nominandi heredes datum: & uti nemo dixerit, ejus, cui jus patronatus conferendi honoris competit, non interesse, alius, an ipse id jus exer-*

(1) Eineccio nel responso, scritto in nome dell'Accademia Fridericiana, che nel supplemento delle sue opere porta il seguente titolo: *Responsum an sit in potestate, & arbitrio Principis positum derogare ultimis testatorum voluntatibus*, §. 36. e 37.

exerceat: ita nemo negabit, intereſſe Ill. Locumtenentis, Conſiliariorum, & Senatorum Antianorum, ſalvam eſſe Uſimbardi diſpoſitionem, eique ſucceſſorem non ab alio, quam a ſe dari. Intereſt deinde tot familiarum nobilium, ex quibus duodecim juvenes nominandi ſunt: quia illis inſignis ſpes fortunæ, uni ex earum numero imminuatis, intercipitur. Intereſt denique perſonæ iſtius, cui eas facultates deſtinavit Divina providentia (1).

QUì però ſento ripigliarmi, che senza il concorſo di qualunque caducità, la voluta commutazione abbia pur anche nel Dritto il favor degli eſempj, che autorevolmente ne recano i Giureconſulti Calliſtrato, e Valente nella *l. 7. ff. de operib. publ.*, e nella *l. 4. in fin. ff. de adminiſtr. rer. ad Civit. pertin.*

Io non ignoro il dettame di Calliſtrato, il quale ne dice: *Pecuniam, quæ in opera nova legata eſt, potius in tutelam eorum operum, quæ ſunt, convertendam, quam ad inchoandum opus erogandam, Divus Pius reſcripſit; ſcilicet, ſi ſatis operum Civitas habeat, & non facile ad reficienda ea pecunia inveniatur* (2); e che Valente ne ſpecifichi: *Sed Municipio pecuniam legatam, ut ex reditu ejus venatio, aut ſpectacula edantur, ſenatus in eas cauſas erogari vetuit, & pecuniam eo legatam in id, quod maxime neceſſarium Municipibus videatur, conferre per-*

(1) Nel citato Reſponſo §. 37.

(2) *L. 7. ff. de oper. public.*

permittitur (1). Ma con buona pace, non posso menar buono il pensamento contrario, che in entrambe queste leggi si contenga il caso della commutazione scevra dal concorso di alcuna caducità: quel pensamento, ch'è tutto alieno dal vero, come le seguenti considerazioni evidentemente dimostrano.

Non v'è chi non sappia, che in ogni ben regolato Governo, e ne' pensieri del Dritto, le pubbliche opere fossero state sempremai direttamente sotto l'ispezione assoluta, e la suprema direzione del Principe (2), a tal che in qualunque rincontro del suo permesso indispensabilmente abbisognassero: quello, per l'appunto, che in Roma colla facoltà legislativa esercitò il Senato fino ai tempi dell'Imperador Leone, che quindi privonnelo (3). Da questo principio diriva, che tutt'i legati risguardanti le pubbliche opere, siccome non erano eseguibili altronde, se non se precedente il permesso e l'approvazione della Suprema autorità; così per l'esser loro uscivano dalle mani de' testatori coll'implicita condizione di eseguirsi l'opera destinata, semprechè il Principe vi acconsentisse, o pure d'invertirsi in qualunque altr'opera, che il Principe istesso colla sua direzione avrebbe la più opportuna riputato.

A

(1) *L. 4. in fine ff. de administr. rer. ad Civit. pertinent.*

(2) Come ne divisa Modestino nella *L. 6. ff. de oper. publ.* scrivendo così: *De operibus publicis, quæ in muris, vel portis, vel rebus publicis fiunt, Divus Marcus rescripsit, Præsidem aditum, consulere Principem debere.*

(3) *Novel. 78.*

A tal proposito Diego Covarruvias, dopo essersi proposta la medesima obbiezione accennata di sopra, ne scrive così: *Non obstant huic assertioni ea, quæ in contrarium primo loco adduximus: & primum planè tollitur ex eo, quod testatoris ultima voluntas, alioqui modis omnibus servanda, poterit Principis auctoritate mutari in his, quæ Principis administrationi committuntur; nam si testator aliquid legaverit in opus id, aut in eam rem, quæ Principis distributioni, & gubernationi subjacet, idem testator id legatum fecisse videtur ejus conditionis, attenta materia subjecta, ut per Principem posset libere commutari. Sic Jurisconsultus in l. legatam ff. de administr. rer. ad Civit. pertinent. scribit: legatum Civitati ad certum publicum opus relictum, auctoritate Principis in aliud opus posse expendi, quia opera publica Civitatum, & ipsius Reipublicæ, & legata ei relicta, administrationi Principis relicta censentur, cum & is Reipublicæ administrator sit... nec per hoc offenditur donatoris, aut testatoris voluntas* (1).

Or da così fatte premesse, chi non vede quanto alieno dal vero, ed al contrario intendimento inapplicabile affatto egli sia l' esempio delle mentovate due leggi di Callistrato, e di Valente? Quelle amendune trattano di legati di opere pubbliche al pubblico appartenenti, che, per eseguirsi, l' approvazione del Principe richiedeano, e che, senza di essa, ineseguibili e quasi caduche, uopo era, che in altro si convertissero. L' impedimento adunque del non ottenuto permesso *ad opera nova* in-

(1) *Variarum resolutionum lib. 3. cap. 6. num. 7.*

inchoanda; fù quello ; che nel caſo di Calliſtrato promoſſe la commutazione; quella medeſima poi, che nella ſpecie di Valente provenne, da che il Senato *in eas cauſas* (cioè, nella caccia, o ne' ſpettacoli) *erogari vetuit*. Ecco intanto ſempre vero, che, ſeguendo anche gli eſempj delle additate leggi, la commutazione ſia ſtata ſempremai pediſſequa della caducità.

PEr ultimo non gioya neppure il dirſi, che, trattandoſi di legati di pubblica opera, eſſenzialmente la pubblica cauſa richiegga di doverſi inveſtire in quella deſtinazione, che ſia la migliore; dal che poſcia enfaticamente ſi ritrae, che nel nuovo Collegio debban commutarſi.

Laſciando a parte la diſquiſizione, od il calcolo de' riſpettivi gradi di eccellenza dell'opera del nuovo Collegio, e delle opere controvertite, che ſenza forſe non farebbe all'aſſunto contrario il ſaggio più convenevole; io, per dileguare queſt'ultima sfuggita, prego i ſignori della ſuprema Real Giunta degli Abuſi di rammentar primamente quell'aureo avvertimento dell'antico Savio, autore del libro de' doveri, il quale ne dice, che lo più delle volte col preteſto dell'utilità nella Repubblica ſi falliſca. *Sed utilitatis ſpecie*, ſono le ſue parole, *in Republica ſepiſſimè peccatur* (1). Oltreacchè, qual riſpetto di utilità maggiore può ſtare unquemai nella pubblica bilancia in confronto del giuſto, ſe la giuſtizia è la gemma più lumino-

ſa

(1) *Cicer. de offic. lib. 3. cap. 7.*

ſa del diadema ſovrano, ed è la cinoſura di ogni civile ſocietà? Fra gl' innumerabili autorevoliſſimi eſempj, che in conferma di ciò recar ſi potrebbero, baſti quello del virtuoſo Popolo di Atene, allorchè rifiutò con diſdegno l' arcano progetto di Temiſtocle, ſol perchè inteſe dalla bocca di Ariſtide, che, quantunque utiliſſimo, foſſe ingiuſto (1).

Si degnino di oſſervare inoltre, che le opere, di cui ſi tratta, non fien elleno di quel genere, che al Pubblico puramente ſi appartengono, come laſciate al Pubblico, e per lo pubblico uſo, a tal che ai privati non altronde foſſero trasfondibili ſe non ſe *jure Civitatis*; ma ben vero ſien tutte opere di pubblica pietà, che pubbliche impropriamente ſi dicono, e che ſon dovute privativamente a coloro nelle cui perſone ſi verificano le condizioni, e le qualità preſcritte da' teſtatori.

Che nelle opere laſciate al Pubblico, e per lo pubblico uſo poſſa egli ſempre aver luogo il dettame della eccellenza maggiore dell' opera, o del maggior utile; io per me laſcio di contenderlo, baſtandomi ſol di avvertire, che vi ſien d' ogn' intorno

(1) Cicerone iſteſſo *de officiis lib. 3. cap. 7.* cel riferiſce così: *Themiſtocles poſt victoriam ejus belli, quod cum Perſis fuit, dixit in concione, ſe habere conſilium Reipublicæ ſalutare, ſed id ſciri opus non eſſe: poſtulavit, ut aliquem Populus daret, quicum communicaret. Datus eſt Ariſtides. Huic ille claſſem Lacedæmoniorum, quæ ſubducta eſſet ad Epidaurum, clam incendi poſſe: quo facto, frangi Lacedæmoniorum opes neceſſe eſſet. Quod Ariſtides cum audiiſſet, in concionem magna expectatione venit, dixitque, perutile eſſe conſilium, quod Themiſtocles afferret, ſed minime honeſtum. Itaque Athenienſes, quod honeſtum non eſſet, id ne utile quidem putaverunt: totamque eam rem, quam ne audierant quidem, auctore Ariſtide, repudiaverunt.*

no riguardevoliſſimi eſempj, che l'oppoſto ne rilevano. Tale in fatti è quello, che riferiſce Svetonio, favellando ei di Tiberio. Queſti avendo propoſto al Senato, *ut Trebrianis legatam in opus novi Thcatri pecuniam ad munitionem viæ transferre concederetur, obtinere non potuit, quin rata voluntas legatoris eſſet* (1). E pure al confronto della coſtruzione di un nuovo Teatro, non altro che opera di diletto, diſputabil non era l'utilitá maggiore del rifacimento della pubblica ſtrada, che un' opera di neceſſità racchiudea.

Checchè ſia però di queſto, per quanto ſi appartiene alle ſemplici opere di pubblica pietà, non laſciate al Pubblico, ed al pubblico uſo, ma che principalmente risguardano, *& admixtam habent privatorum utilitatem*; non ſi troverà chi abbia oſato di affermare, che poſſan elleno, mercè l'arbitraria e vaga giuriſprudenza del maggior utile, dall'originario iſtituto in qualunque modo alterarſi. Quindi è, che il dottiſſimo Einecciò più volte citato ſcrive: *Jam pridem monuerunt Doctores celeberrimi, permultum intereſſe, utrum quid ad publicum, an privatum, vel pium usum, relictum, legatumve ſit. Poſteriora non poſſe, nec debere ulli nec gratia Principis auferri, quia nemini jus quæſitum ſine juſta, & idonea causa ſit adimendum. Quod vero ad usum publicum relictum ſit, id nullius omnino dispoſitioni magis ſubjacere quam Principis, cujus eſt publica omnia in publicam utilitatem vertere; adeoque & legatum, quod ſalva Reipublicæ ſalute, uſui teſtamento definito adhiberi non poteſt, alii, qui Reipublicæ*

(1) Nella vita di Tiberio *cap.* 31.

blicæ ſalubrior videatur , adhibere (1).

Franceſco Sarmiento (uno di que' Scrittori , che l' Avvocato del Monte delle vedove de' Militari encomia cotanto) a tal' uopo ne dice pur egli : *In voluntatibus enim privatorum circa res ſuas hoc ſolum conſiderandum , ne aliquid iniquum , vel a lege reprobatum contineant , non autem , quod melius diſpoſuiſſe potuiſſent , conſiderandum eſt , nec ad rationem ſubtilem , vel ad libellam , ſunt hominum voluntates dirigendæ , ſed Lesbia prorſus regula , quæ ad voluntates ipſas dirigatur , æſtimatur . Quod enim teſtator voluit , non quod voluiſſe melius fuiſſet , eſt attendendum , ut in l. extraneum Cod. de hered. inſtituend. Hoc enim eſſet cogere , non ſequi hominum diſpoſitiones , quod a libero arbitrio , lege , & natura eſſet alienum , ſi prudentiores in re ad nos non pertinente eſſe velimus . Satis eſt , ut in re , quæ ad publicam rem pertineat , hoc Principibus permittatur .*

Sed notandum eſt , dictam commutationem a Principe fieri poſſe , ubicumque ea res publicam utilitatem puram , non ſi mixtam cum privata contineat , quod in legatis incertis perſonis , pietatis cauſa relictis , contingit , ut ſi pro maritandis puellis , vel pro alendis pauperibus legatum fiat . Ex quo ſequitur , quod ubi miſcetur privata utilitas , non efficiet utilitas publica , ut a perſona recedi poſſit , nec minus perſonæ certæ ſunt in juribus ſuis conſervandæ , quod pauperes ſint , & pia cauſa verſetur . Imo in ea ſpecie diſponentis voluntas eſt maxime adjuvanda , nec minus jus legatarius habet , quod ei pietatis cauſa relinquatur . Imo ob hoc potior erit , ut in auth. ſimiliter Cod.

ad

(1) Nel *ſopracit. reſponſ.* §. 25.

ad l. falcid. , *& l. cum dotem ff. eod. tit.* , *non enim publica utilitas cum privata concurrens* , *ei impedimento esse debet* , *sed adjumento* (1).

Più di tanto non occorre, che io rilevi; e con ciò, chiudendo la presente memoria, termino i miei doveri.

Di Napoli ai 18. di Settembre del 1784.

(1) *Selectarum interpetrationum lib.* 1., *cap.* 8., *num.* 23. *&.* 24.

679561
SBN

BIBLIOTECA